

Storia di Giulio il potente / 7

La scia di sangue di terrorismo e mafia rivela l'intreccio con ambienti contigui al leader dc. Al processo contro Cosa nostra negò una conversazione sul suo proconsole Salvo Lima che il prefetto di Palermo aveva registrato in un diario

# Quella volta con Dalla Chiesa

L'assalto allo Stato dei terroristi delle Br, quello «nero» delle stragi e l'inserimento, in una precisa strategia «politica», della mafia e della criminalità organizzata. Ancora il gioco delle spie e il «caso Cirillo». Il nome di Andreotti salta di nuovo fuori quando Carlo Alberto Dalla Chiesa viene nominato prefetto di Palermo. «Re Giulio» al maxiprocesso nega troppe cose.

WLDIMIRO SETTIMELLI

Trame, dunque, «fatti» e «misfatti», vere e proprie tragedie rievate quali, spesso, si ritrovano sempre gli stessi nomi, gli stessi personaggi sia dell'«versione nera» che di quella «rossa». Naturalmente c'è la mafia e la delinquenza organizzata che sembrano muoversi, sempre di più, in precisi e calcolati momenti politici. Il nome di Andreotti, ogni tanto, compare e scompare da una storia all'altra e, a volte, in modo inusitato. Vedremo poi le vicende Sindona e quella Celli con la sua P2: come si sa un vero e proprio «caso» dello Stato». Tra gli anni '78-'85 si consumano, nel paese, vicende drammaticissime e ancora alcuni scandali che assumono contorni clamorosi. L'impressione, guardando tra i documenti e cercando negli archivi, è che si dispieghino diverse strategie: tutte, ovviamente, per tenere saldamente in pugno il potere da una parte e per allontanare, in ogni modo, i comunisti dalla «stanza dei bottoni».

Le direttrici delle diverse strategie assumono caratteristiche assai specifiche: i «neri» portano avanti quella della «tensione» con lo «stragismo» e la continua ricerca del massacro e della «punizione» per città e regioni nelle quali i comunisti «contano» e sono davvero importanti: per esempio l'Emilia Romagna. Ecco quindi, nell'agosto del 1980, il terribile massacro alla stazione di Bologna con 86 morti e 200

arrestato Renato Curcio.

Poi, la mafia continuerà con il consigliere istruttore Rocco Chinnici che viene fatto saltare in aria, in perfetto stile libanese, insieme a due uomini della scorta e al portiere dello stabile dove abitava. La scia di sangue è terrificante: vengono ancora uccisi il capo della «mobile» Beppe Montana, poi il funzionario che aveva preso il suo posto: Ninni Cassarà, fucilato insieme all'agente Roberto Antiochia. Il 12 gennaio 1987 toccherà a Giuseppe Insalaco, ex sindaco di Palermo. I giornali scriveranno che è stato un «delitto annunciato». Naturalmente, all'interno dei potenti mafiosi è in corso un «regolamento di conti» tra i pendenti e i «vincenti», ma non si esita un istante, come si è visto, ad inserirsi nei grandi giochi politici con scelte perfettamente mirate. A volte si fa la sensazione che, in quel periodo, la mafia, al massimo dell'espansione per quanto riguarda la raffinazione della droga e l'investimento dei miliardi ricavati, «deba» uccidere certi politici come un vero e proprio scambio di « favori » con altri politici.

La lotta contro il riciclaggio delle migliaia di miliardi in Svizzera conosce, infatti, pochissimi successi e tutti continuano a chiedersi perché. Sembra, per dirla con chiarezza, che verso la ospitale Confederazione rimangano sempre molti canali aperti: troppi e la cosa non può che sollevare tanti interrogativi. In che punti e in che modo le diverse strategie si incontrino e si scambino «servizi» non è ovviamente chiaro. È fuori di discussione che il terrorismo «rosso» abbia, nelle sue componenti più «simplici», ragazzi che pensino davvero di poter fare la «rivoluzione persino» scambiando amici e «favori»



Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con il cardinale Pappalardo. In alto a destra, Giulio Andreotti

ni delle Br e che era appartenuta ai servizi segreti. Insomma, tra le maglie della organizzazione e le «colonne» di brigatisti autentici, si sono inseriti, più di una volta, come appare chiaro, ambigui ed equivoci personaggi che si sono piazzati nel posto giusto al momento giusto per ben altri giochi. Basta pensare, per esempio, alla storia degli interrogatori di Moro nella «pugione» brigatista. Flaminio Piccoli, leader dc di spicco, una volta ha raccontato, con grande clamore, che esistevano «filmati» e registrazioni e che la rivelazione veniva dagli ambienti dei terroristi pentiti. Poi, su quella storia è calato nuovamente il silenzio e Piccoli non ne ha più parlato. C'è chi giura che quel materiale esiste ancora ed è nascosto da qualche parte. Alcune delle sue in-

terrogatori furono recuperati, come si sa, in un «covo» milanese dagli uomini del generale Dalla Chiesa. Si trattava di cose di «poco conto» — fu spiegato da più parti — e comunque tutto era stato controllato dal magistrato. Il generale Dalla Chiesa spiegò in parte la situazione, ma poi fu spedito a Palermo dove i sicari della mafia lo assassinarono. Il suo «nucleo antiterrorismo», nel frattempo, era stato sciolto.

È proprio con la tragica e temibile vicenda del generale Dalla Chiesa che salta di nuovo fuori in modo clamoroso il nome di Giulio Andreotti. «Re Giulio» chiede e ottiene di essere interrogato a Roma in un'aula del «Palazzaccio» della Cassazione, a «porte chiuse», per testimoniare al maxiprocesso di Palermo. Che cosa è accaduto? Che nel diario del generale, nei giorni in cui

viene nominato prefetto di Palermo, risulta un «contatto» e una conversazione tra i due. Scrive il generale: «6 aprile. Dunque nella giornata di venerdì e fino ad ora tarda si sono succedute telefonate di rallegramenti ed auguri... Insomma tantissimi. Poi ieri anche l'on. Andreotti mi ha chiesto di andare e naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si è manifestato per via indiretta interessato al problema. Sono stato molto chiaro e gli ho dato però la certezza che non avrò riguardi per quella parte di elettorato al quale attingono i suoi grandi elettori...». «Re Giulio» viene dunque chiamato nell'aula bunker di Palermo per essere ascoltato su questa faccenda. I giornali lo descrivono bianco e teso, ma lui, più tardi, riderà di questa descrizione e se la caverà con una battuta: «Sono

sempre stato bianco, in tutti i sensi». Comunque il presidente della Corte d'assise di Palermo Graziano lo interroga a lungo. Dice: «Il prefetto Dalla Chiesa sotto la data del 6 aprile 1982 fa riferimento ad un colloquio avuto con lei. Innanzi tutto voglio chiederle: si è trattato di un colloquio preordinato o è avvenuto casualmente e da chi fu richiesto?». Andreotti spiega: «Il giorno appreso — scrivono i giornali — la meno incisiva, la meno persuasiva. Al punto che l'avvocato Galasso chiede alla Corte la sua incriminazione per «falsa e reticente testimonianza». Come sempre, quando si tratta dell'«intramontabile» del «potente Giulio», non accade un bel niente. Naturalmente, non è stato mai possibile chiarire in qualche modo la storia. Si è confuso Dalla Chiesa o ha fatto un po' di confusione il «re delle certezze»? Andreotti ha sempre insistito sul fatto che nei suoi diari tutto era chiaro, preciso, e «non equivoco».



«Certo, sul «comitato d'affari» dc di Palermo, Dalla Chiesa, e non solo lui, sapeva molto. Uno dei componenti si chiamava Vito Ciancimino, ex sindaco della città, ed è finito in galera schiacciato da un cumulo di prove. L'altro, più importante, è un «andreottiano» di ferro: si chiama Salvo Lima. Proprio in questi giorni, con il ritorno di Andreotti alla presidenza del Consiglio, i giornali hanno ripetuto che il nome di Lima (definito in certi rapporti anche «volpe argentea») compare nei verbali della commissione Antimafia per ben 149 volte.

Ma Andreotti è sempre stato categorico: «È questo — ha detto — che vuol dire? Si tratta di calunnie senza prove e io, sino a quando non mi si proverà il contrario, continuerò a trattare il mio vecchio amico come un galantuomo».

la lire dall'inizio di questo anno. Invece, la Direzione provinciale del Tesoro continua a pagare ancora i vecchi importi.

Giuseppe Ferrulli  
Palermo

La questione del diritto degli invalidi psichici ad essere avviati al lavoro per l'assunzione obbligatoria, alla pari degli invalidi delle altre categorie, è tornata nuovamente all'esame della Corte costituzionale.

Come è noto l'art. 5 della legge 482 del 2/4/1968 regola le assunzioni obbligatorie per gli invalidi civili, ritenendo tali coloro che abbiano menomazioni fisiche con riduzione della capacità lavorativa. Come va interpretata questa norma?

In passato una parte della giurisprudenza aveva più volte affermato che la legge riguardava anche i portatori di handicap psichici, in quanto per l'estrema varietà delle malattie psichiche, non poteva ammettersi aprioristicamente che una qualsiasi malattia escludesse ogni capacità di lavoro. Per questi giudici, di fronte alla gamma assai ampia di malattie, sembrava logico e «intelligente» subordinare l'avvicinamento al parere del medico, che caso per caso avrebbe potuto valutare se l'invalido era avviabile senza rischio per sé e per gli altri, e avrebbe potuto dare indicazioni per risolvere i problemi di inserimento: quello che

non poteva essere accettato era l'esclusione dal lavoro in ogni caso.

A questa conclusione si era giunti seguendo diversi ragionamenti: su un piano generale si rilevava il dovere di eliminare ogni ghezzo nei confronti dei malati, anche psichici; che la distinzione tra menomazioni fisiche e psichiche non è agevole, incidendo ogni stato patologico anche sulla psiche; che la legge 482/68 pone l'accento sugli effetti dell'invalidità e non sulla causa che l'ha ge-

## LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA  
Giuliano Bimonte, giudice, responsabile e coordinatore; Pierluigi Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nymone Moschi e Isidoro Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Ruffone, avvocati Cdl di Torino

### Invalidi psichici e diritto al lavoro

NINO RAFFONE

costituzionale, anche se ha respinto ancora una volta l'eccezione di costituzionalità, ha tuttavia riaperto il problema. La Corte nella citata sentenza ha ricordato come già in passato avesse rilevato la necessità di un intervento del legislatore che per i valori etico-morali che impongono il recupero di tutti gli invalidi, regolasse in modo più articolato la materia, al fine di distinguere con accertamenti medici nell'«arcipelago» delle malattie mentali. Poiché nessun intervento c'è stato da parte del legislatore, la Corte

Costituzionale, anche se ha respinto ancora una volta l'eccezione di costituzionalità, ha tuttavia riaperto il problema. La Corte nella citata sentenza ha ricordato come già in passato avesse rilevato la necessità di un intervento del legislatore che per i valori etico-morali che impongono il recupero di tutti gli invalidi, regolasse in modo più articolato la materia, al fine di distinguere con accertamenti medici nell'«arcipelago» delle malattie mentali. Poiché nessun intervento c'è stato da parte del legislatore, la Corte

pur confermando le precedenti decisioni, ha ammonito che in futuro se «sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate anche le esigenze contingenti del fenomeno, a una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali».

C'è speranza, quindi, che la prossima decisione in punto accolga finalmente le ragioni degli invalidi psichici e questa opportunità deve essere colta prontamente. Non si può tuttavia non fare almeno un cenno alle perplessità che destano le ormai frequenti sentenze «monito» della Corte, che tende a porsi come un purgatorio per il legislatore, che da parte sua appare sempre più sordo.

Pur senza alcuna presunzione di entrare in un tema che richiede ben altri approfondimenti, a noi pare che sia compito del legislatore valutare le «esigenze contingenti» che rendono opportuna o meno una scelta, mentre spetta alla Corte, a tutela del proprio ruolo istituzionale e anche della propria dignità, valutare se le scelte (o le omissioni) del legislatore violano i precetti costituzionali.

Il signor Primo Cameracana di Frosinone ha inviato all'Unità copia di una lettera indirizzata al direttore generale degli Istituti di previdenza presso il ministero del Tesoro e dalla quale si possono rilevare le macroscopiche sperequazioni create in seguito all'applicazione delle varie leggi e decreti per la perequazione delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali.

«C'è costituzionale», è legittimo il diritto di ogni lavoratore della terra — che il trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti locali collocati a riposo nel periodo 1° marzo 1981 - 31 dicembre 1981 e l'interferenza del trattamento di quiescenza tanto nei confronti di quelli collocati a riposo antecedentemente al 1° marzo 1981 quanto nei confronti di quelli collocati posteriormente al 31 dicembre 1981 e anche con qualche interruzione».

Pubblichiamo di seguito la lettera del signor Cameracana inviata al direttore degli Istituti di previdenza.

Sono un ex dipendente del Comune di Frosinone, collocato a riposo l'11 gennaio 1982 con un'anzianità di servizio di anni 40 e con la qualifica di capo sezione (VIII livello-ex carriera direttiva).

PreMESSO ciò, le faccio presente che per effetto della legge 17-4-1985, n. 141, del D.L. 30-6-1987, n. 544, si sono create altre e più gravi sperequazioni come, ad esempio, quella che mi riguarda personalmente e riguarda, anche, tutti gli altri ex dipendenti collocati a riposo nel periodo 1° marzo 1981 - 31-12-1983.

In fatti, soffermandomi solo sul mio caso, che non è un caso atipico, le faccio notare che l'importo della mia pensione è inferiore all'importo della pensione di ex dipendenti del Comune di Frosinone collocati a riposo negli anni dal 1972 al 1981.

A dimostrazione di ciò, riporto di seguito, specifica e raffronto con un ex dipendente del Comune di Frosinone, la differenza di valore reale delle pensioni con più vecchia de-

## «Macroscopiche sperequazioni per gli ex dipendenti degli enti locali»

Il Comune di Frosinone in pensione dal 1974, in data di riferimento 12-1-1982, L. 6.955.000; in data di riferimento 1-3-1989, L. 13.969.800; in data di riferimento 1-1-1990, L. 14.333.800; capo sezione VIII livello con anni 40 di servizio presso il Comune di Frosinone, in pensione dal 1982, in data di riferimento 12-1-1982, L. 8.314.000; in data di riferimento 1-3-1989, L. 11.699.100; in data di riferimento 1-1-1990, L. 11.699.100.

Appare evidente, dalla specificità di raffronto suddetta, l'illegittimità e l'iniquità delle summenzionate leggi.

Tutto ciò premesso, non v'è dubbio, secondo una elementare logica e, in particolare, nei confronti degli orientamenti espressi più volte dalla Corte Costituzionale — sentenza 124/68 («il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e alla durata del lavoro») e nelle sentenze 26/80 e 173/86 («La proporzionalità ed adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma devono costantemente essere assicurate nel proseguo...»), che la riliquidazione della pensione in godimento.

Abbiamo esaminato con attenzione la lettera inviata al direttore degli Istituti di previdenza e abbiamo provveduto noi stessi al riesame dei conteggi ricuodandone la netta conferma della macroscopica sperequazione creata tra i dipendenti comunali, collocati a riposo nel periodo 1° marzo 1981 - 31 dicembre 1983 nei confronti anche di quelli collocati a riposo anteriormente (oltre che verso quelli collocati a riposo dopo).

Hai fatto esempi concreti e che devono essere esaminati anche, a nostro parere, sia dai compagni del Pci che seguono la materia sia da parte delle organizzazioni sindacali. Hai fornito un esempio chiaro con il quale si pone in luce che le sperequazioni in atto non si limitano alla perdita di valore reale delle pensioni con più vecchia de-

## PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzeri e Nicola Tisci

La legge 544/88 ha concesso la prima «ranche» di aumenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, mentre solo dal 1° gennaio 1990 l'aumento sale a 28mila lire. Analogamente per i pensionati di riveribilità, che da 12mila passano dal prossimo anno a 18mila lire il mese.

Confermiamo infine che al pagamento di tali aumenti — vengono concessi ai pensionati che sono stati esclusi dal godimento delle anzianità progressive — provvedono di ufficio (senza quindi necessità che il pensionato ne faccia domanda) le direzioni provinciali del Tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative pratiche di pensione.

Fino al 1950 gli impiegati, con stipendi alti, non erano assicurati

Assunto come impiegato del settore privato nel settembre del 1946 e non assicurato fino al 1950 perché con uno stipendio alto, si può avere la copertura assicurativa oppure il periodo è perso ai fini pensionistici?

Vito Giofrè  
Cosenza

Dal 1° gennaio '90 l'aumento a 28.000 lire per i pensionati statali

L'aumento di 21.500 lire al mese per i pensionati statali doveva essere portato a 28mi-